

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è diretto ad attuare le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, attraverso la definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette agli enti creditori flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle singole quote affidatele, nonché alle riscossioni effettuate nel mese precedente.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che la trasmissione telematica agli enti creditori dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione e le riscossioni effettuate nel mese precedente, è eseguita entro la fine di ogni mese e con le modalità indicate nell'allegato 1.

Il comma 2 dispone che nell'ambito dei flussi informativi di cui al comma 1 sono evidenziate separatamente le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal scarico automatico per uno dei motivi indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, , ossia quelle per le quali sono in corso sospensioni, rateazioni, definizioni agevolate, azioni di recupero coattivo o procedure concorsuali o accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, durante il quinquennio dall'affidamento.

L'articolo 2, comma 1, lettera a), dispone che l'allegato 1 al presente decreto è pubblicato nell'area dedicata ai “*Servizi agli Enti*” del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La successiva lettera b) prevede, poi, che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede altresì a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, un documento nel quale saranno riportati i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati dell'allegato 1 e il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore. Tale documento potrà essere aggiornato in presenza di specifiche esigenze, anche tecniche e, in tale

eventualità, l'Agenzia delle entrate-Riscossione sarà tenuta a pubblicare tempestivamente gli aggiornamenti.

L'articolo 3 stabilisce, infine, che la trasmissione dei flussi di cui all'articolo 1, avverrà, con le modalità indicate nell'allegato 1, con decorrenza dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e che, , fino al giorno antecedente il predetto termine, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999, emanato in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.